



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Dirigente del Servizio:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. del Procedimento:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. dell'Istruttoria:	Dott. Carlo Maso

ORDINANZA N. 45 DEL 03.08.2016

Prot. n. 12808/2016

Al Dott. Alberto Mirci  
titolare della Farmacia Dott. Alberto Mirci  
Via Montesanto, 5  
30036 Santa Maria di Sala (VE)

**Oggetto:** Rigetto opposizione al sequestro amministrativo ex art. 19 della Legge 689/81 con richiesta di annullamento verbale NAS del 04.07.2016 e archiviazione del procedimento - ditta Farmacia Dott. Mirci Alberto, ubicata in Santa Maria di Sala (VE) in Via Montesanto, n. 5.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il verbale del 04.07.2016 emesso dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Treviso pervenuto con nota prot. n. 98/75-1 del 04.07.2016 e registrato il 05.07.2016 con prot. n. 11215/2016, a carico del Sig. Mirci Alberto, nato a Abano Terme (PD) il 12.07.1986, residente a Mirano (VE) in Via Belvedere n. 9/D, in qualità di titolare della Farmacia Dott. Mirci Alberto ubicata a Santa Maria di Sala (VE) in Via Montesanto, n. 5, relativo al sequestro amministrativo ex art. 13 della Legge 689/1981 di un locale adibito ad attività di estetica contenente un'apparecchiatura ad uso estetico, arredi e prodotti cosmetici, operato in violazione all'art. 12 comma 2 della Legge 1/1990 in relazione all'art. 221 del T.U.L.L.SS.;

Preso atto che il titolare della Farmacia, Dott. Mirci Alberto, ha presentato istanza di dissequestro ai sensi dell'art. 19 della Legge 689/81 pervenuto e registrato il 28.07.2016 con prot. n. 12473/2016, con la quale si chiedeva anche l'annullamento del verbale NAS del 04.07.2016 e l'archiviazione del procedimento e rilevato altresì che tale ricorso è stato controfirmato anche dal Sig. Giuseppe Pallotta rappresentante della società Pharmaspa S.r.l. quale ditta che ha commercializzato l'apparecchiatura "Self Beauty" modello "Bibeauty";

Dato atto che relativamente all'opposizione in argomento l'Amministrazione Comunale in data 28.07.2016 ha chiesto il parere di competenza e le controdeduzioni all'organo verbalizzante;

Atteso che il N.A.S. di Treviso, quale autorità che ha accertato l'illecito, con nota prot. n. 98/75-2 del 30.07.2016, pervenuta e registrata il 02.08.2016 con prot. n. 12667/2016, ha espresso motivato parere contrario alla richiesta di dissequestro come segue:

*"In merito al ricorso presentato dal nominato in oggetto, si evidenzia quanto segue.*

- 1. Preliminarmente questo N.A.S. Carabinieri, richiama quanto dettagliatamente descritto nella lettera pari numero datata 04.07.2016, con la quale si procedeva alla prevista comunicazione di deposito presso l'Autorità competente del verbale di sequestro amministrativo operato presso la farmacia in oggetto indicata.*
- 2. Inoltre, a seguito delle memorie difensive presentate dal ricorrente si rileva che le stesse risultano carenti dal punto di vista degli aspetti normativi inerenti la corretta gestione all'interno di un esercizio commerciale di apparati ad uso estetico, stante che la normativa vigente ne esclude la possibilità in assenza di due specifici requisiti costituiti dalla SCIA per inizio di attività di estetica e*

presenza di personale abilitato. Ne deriva che il concetto di auto trattamento richiamato quale giustificazione dell'illecito non può essere esteso al di fuori delle mura domestiche del privato cittadino, con ciò ovviamente considerando l'attrezzatura minuziosamente descritta dal ricorrente del tutto lecita se posta in vendita/commercializzata per il successivo ed eventuale acquisto da parte del consumatore/utente finale che la utilizzerà in piena autonomia e responsabilità. Tutto ciò non è invece consentito, si ribadisce, all'interno di qualsiasi esercizio/attività commerciale come è da considerarsi la farmacia gravandovi tra le altre norme anche quella sulla responsabilità civile verso terzi che ne deriva per danni verso terzi.

3. La sentenza del TAR del Lazio (Sez. II n. 5036 del 20.05.2013), contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, non ha risolto "positivamente" alcunché, ma ha sancito la possibilità di svolgere l'attività di estetica in farmacia a condizione che venga presentata la prevista documentazione e che vi sia personale abilitato.
4. Relativamente all'apparecchiatura utilizzata, si rileva altresì che la stessa viene solo dichiarata ad uso estetico senza che vengano forniti i previsti riferimenti tecnici alle schede di cui al Decreto nr. 110/2011 che ha regolamentato l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche prevedendone specifiche tipologie in stretta relazione con caratteristiche tecniche predefinite e ritenute idonee per l'esecuzione dei trattamenti.
5. Si esprime, pertanto, parere contrario alla richiesta di dissequestro.";

Ritenuto di far proprie le considerazioni sopraindicate, e considerato per detti motivi non accoglibili la richiesta di dissequestro dei beni fatto oggetto del verbale del N.A.S. di Treviso del 04.07.2016, nonché la richiesta di annullare detto verbale e di disporre l'archiviazione del procedimento di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 (e s.m.i.);

Riscontrato pertanto che non sussistono le motivazioni in fatto e in diritto per procedere all'accoglimento di quanto esposto dall'opponente;

Vista la Legge 1/1990;

Vista la L.R. 27.11.1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### RIGETTA

per le motivazioni espresse in premessa, l'opposizione al sequestro ex art. 19 della Legge 689/1981 dei beni fatto oggetto del verbale del N.A.S. di Treviso del 04.07.2016 in premessa citato, nonché la richiesta di annullare detto verbale e di disporre l'archiviazione del procedimento di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 (e s.m.i.), istanza di opposizione presentata dal Sig. Mirci Alberto, nato a Abano Terme (PD) il 12.07.1986, residente a Mirano (VE) in Via Belvedere n. 9/D, in qualità di titolare della Farmacia Dott. Mirci Alberto ubicata a Santa Maria di Sala (VE) in Via Montesanto, n. 5, pervenuta all'Amministrazione Comunale scrivente e registrata il 28.07.2016 con prot. n. 12473/2016;

#### DISPONE

1. di trasmettere per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza copia del presente provvedimento al Comando Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Treviso;
2. di notificare il presente atto alla parte in indirizzo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Giudice di Pace c/o il Tribunale Ordinario - Sezione di Mestre entro **trenta** giorni dalla data di notifica, ai sensi della Legge 689/81.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
Geom. Carlo Pajaro